

LA TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE

L'AMBIENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

- *La definizione normativa di "ambiente".*
- *Competenza in materia di "tutela dell'ambiente" dei livelli territoriali.*
- *Il Codice ambientale (D. Lgs. n. 152/2006).*
- *L'ambiente a livello europeo.*
- *Il recepimento della direttiva in materia di danno ambientale.*
- *Il recepimento della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente.*
- *La responsabilità amministrativa degli enti si estende anche ai reati ambientali.*

TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE: UN QUADRO NORMATIVO MODERNO E PIÙ EFFICACE

- *Il decreto legge 136/2013 cosiddetto decreto "Terra dei fuochi"*
- *Una legge sui reati ambientali*

L'AMBIENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

LA DEFINIZIONE NORMATIVA DI "AMBIENTE"

In assenza di una **definizione normativa di "ambiente"**, nel corso degli anni si è assistito ad un lungo processo definitorio attraverso l'**elaborazione giurisprudenziale**. Fondamentali sono state due sentenze della Corte Costituzionale del 1987 (nn. 210 e 641).

Secondo la **Corte**, l'**ambiente è da porre tra i valori costituzionali, con carattere di primarietà e absolutezza**, in quanto esso "è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un *habitat* naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.), per cui esso assurge a valore primario ed assoluto".

COMPETENZA IN MATERIA DI “TUTELA DELL’AMBIENTE” DEI LIVELLI TERRITORIALI

Con la **riforma del Titolo V** della Costituzione, la materia “tutela dell’ambiente” è stata ricompresa - per la prima volta - nelle elencazioni dell’art. 117 e quindi esplicitamente considerata ai fini del riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni. L’innovazione, testimonianza in sé **dell’accresciuto rilievo sociale ed economico delle problematiche ambientali** , è anche caratterizzata da un’articolazione definitoria.

Infatti, il legislatore costituzionale ha distinto fra la legislazione in materia di **“tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”** , riservata alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera s), e legislazione finalizzata alla **“valorizzazione dei beni culturali e ambientali”** , collocata invece al comma terzo dell’articolo 117, e quindi attribuita alla **competenza concorrente di Stato e Regioni** . Il nuovo contesto delineato dalla citata riforma costituzionale ha creato le premesse per una nuova serie di importanti sentenze della Corte costituzionale che, nel precisare il rapporto tra gli articoli 117 e 118 (nn. 367 e n. 378 del 2007), hanno anche affermato il concetto di **“ambiente” come bene materiale, complesso e sistemico** .

IL CODICE AMBIENTALE (D.Lgs. n. 152/2006)

Il decreto legislativo n. 152/2006 (**Codice ambientale**)¹ ha raccolto gran parte delle disposizioni legislative in materia ambientale in un unico testo legislativo, composto da più di 300 articoli e oltre 40 allegati. **In tale decreto** , (anche a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 4/2008), **si è provveduto a codificare nel diritto nazionale i principi del diritto ambientale, prevalentemente di derivazione europea** , che rappresentano una novità nel panorama legislativo italiano in materia ambientale².

I principi generali del diritto ambientale introdotti nella Parte Prima del Codice riguardano:

1) il principio sulla produzione del diritto ambientale, in base al quale **le disposizioni generali del D.lgs. n. 152 del 2006 sono "principi fondamentali" e "norme fondamentali di riforma economico-sociale"** che - in conformità al Titolo V della Costituzione - **limitano la potestà legislativa di Regioni** ordinarie ed enti ad autonomia speciale. **Alle Regioni è consentito adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive** , qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, con il limite però che non si determini un’arbitraria discriminazione;

2) **il principio dello sviluppo sostenibile** , in base al quale, per un verso, ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, **al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future** e, per l’altro, anche l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile;

3) **il principio di sussidiarietà** in base al quale lo Stato interviene solo per inefficacia delle azioni poste a livello inferiore (operante sia nei rapporti tra Stato e livelli territoriali di governo inferiori sia nei rapporti tra Regioni ed enti locali) e principio di **leale collaborazione** tra gli enti esponenti dei diversi livelli di governo;

¹ In attuazione della delega recata dalla legge 308/2004.

² Per i successivi correttivi v. [Il terzo correttivo al Codice ambientale](#) sul sito internet della Camera dei deputati.

4) **il principio del libero accesso alle informazioni ambientali**, nonché **il diritto di partecipare ai procedimenti in cui sono coinvolti interessi ambientali**, a prescindere dalla dimostrazione della sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante.

L'AMBIENTE A LIVELLO EUROPEO

A livello europeo, la centralità delle tematiche ambientali si evince già dalle parti iniziali del **Trattato sull'Unione Europea**, nel quale, tra gli obiettivi dell'Unione è presente quello di adoperarsi per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, da raggiungere anche attraverso un **elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente**. **Da ciò, viene sancito il principio che lo sviluppo sostenibile include la tutela dell'ambiente**. Tali concetti sono ribaditi, inoltre, dall'art. 11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La Corte di giustizia europea ha affermato che la materia ambientale è da considerarsi comunitaria in senso stretto e quindi rientrante nel c.d. primo pilastro, ovvero da disciplinare con apposita direttiva, e non con atti tipici del c.d. terzo pilastro quale strumento di coordinamento e riavvicinamento delle disposizioni nazionali.

In particolare, poi, **per quanto riguarda il diritto penale sostanziale e processuale**, la Corte, pur riconoscendo che la materia rientra nella sovranità degli Stati membri, ha affermato la competenza della Comunità ad adottare **provvedimenti in relazione al diritto penale degli Stati se necessari in funzione strumentale di garanzia per l'effettiva tutela dell'ambiente**.

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA IN MATERIA DI DANNO AMBIENTALE

Con le disposizioni della Parte Sesta del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) sono state **recepte nell'ordinamento nazionale le norme in materia di danno ambientale recate dalla [direttiva 2004/35/CE](#)**.

La disciplina attribuisce al Ministero dell'ambiente il compito di promuovere l'azione risarcitoria e dispone che il **risarcimento** debba avvenire **preferibilmente in forma specifica**, cioè con il ripristino della situazione precedente o con l'adozione di misure di riparazione complementare o compensativa. Solo ove il ripristino o l'adozione di misure complementari risultino anche parzialmente impossibili oppure eccessivamente onerosi, il Ministro dell'ambiente può richiedere che il risarcimento avvenga per equivalente patrimoniale.

In applicazione del principio comunitario di precauzione, viene altresì prevista una specifica disciplina di carattere preventivo, che incarica il Ministero dell'ambiente, **in caso di minaccia di danno ambientale, di imporre ai soggetti responsabili l'adozione di misure preventive e di sostituirsi loro nell'adottarle**.

Il sistema normativo previsto dal Codice reca un **principio della responsabilità per dolo o colpa** (art. 311, comma 2), in linea con quanto previsto dalla direttiva 2004/35/CE. Tale direttiva è modellata su un **sistema di responsabilità per dolo o colpa per le attività non pericolose**, mentre per un **numero definito di attività "pericolose", la responsabilità è oggettiva**.

Per **quanto riguarda la legittimazione ad agire**, il sistema previsto dal Codice riserva alla sola amministrazione centrale (Ministero dell'ambiente) la facoltà di agire. Inoltre l'azione può anche non avvenire in via giudiziaria, ma amministrativa, attraverso una

ordinanza-ingiunzione, che rappresenta un canale alternativo a quello dell'azione civile in sede penale o dell'azione civile nella sede propria.

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA SULLA TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE

Con l'emanazione della [direttiva n. 2008/99/CE](#) sulla tutela penale dell'ambiente l'Unione europea ha fatto ricorso allo strumento delle **sanzioni penali al fine di perseguire l'obiettivo di una più efficace tutela dell'ambiente.**

La direttiva ha previsto, per gli Stati membri, l'obbligo di introdurre nei rispettivi ordinamenti:

a) alcune fattispecie di reato;

b) la **responsabilità degli enti per reato ambientale**, ovvero prevedere la sussistenza della cosiddetta responsabilità amministrativa delle persone giuridiche anche in ordine alla commissione di reati ambientali.

Al recepimento delle disposizioni dettate dalla direttiva 2008/99/CE si è provveduto con l'emanazione del **D. Lgs. 121/2011**³.

Le nuove fattispecie criminose inserite nell'ordinamento sono, a norma dell'art. 1 del citato decreto:

- il reato di uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (nuovo art. 727-bis c.p.);

- il reato di distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (nuovo art. 733-bis c.p.).

Le fattispecie introdotte sono in numero decisamente inferiore a quelle previste dall'art. 3 della direttiva poiché **l'ordinamento giuridico nazionale già "sanziona gran parte delle condotte contemplate dalla direttiva 2008/99/CE come violazioni formali, ossia come reati di pericolo astratto, punite in via contravvenzionale"** (per l'elevazione dei reati ambientali dal rango di contravvenzioni a delitti v. *infra*. **Una legge sui reati ambientali**).

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI SI ESTENDE ANCHE AI REATI AMBIENTALI

L'art. 2 del D.Lgs. 121/2011 ha introdotto un **nuovo art. 25-undecies** nel testo del D.Lgs. 231/2001, volto ad **estendere la responsabilità amministrativa degli enti**, oltre che in relazione alle due nuove contravvenzioni introdotte dall'art. 1, a numerose altre fattispecie di reati ambientali, previste sia dal Codice dell'ambiente che da varie normative speciali, **comminando sanzioni pecuniarie amministrative nonché sanzioni interdittive temporanee, fino alla interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, per le aziende stabilmente utilizzate allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di traffico illecito di rifiuti** (di cui all'art. 260 del D.Lgs. 152/2006) e di **inquinamento doloso delle acque provocato da navi** (di cui all'art. 8 del D.Lgs. 202/2007).

³ In attuazione della delega recata dall'art. 19 della L. 96/2010 (legge comunitaria 2009).

Le sanzioni pecuniarie si applicano sempre mentre quelle interdittive, considerata la loro capacità di incidere sulla stessa operatività e funzionalità dell'ente, **si applicano solo ove espressamente previste dalla norma**.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate **anche in via cautelare** qualora si riscontrino gravi indizi circa la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e quando vi siano fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che siano commessi nuovi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Sono, infine, **previste sanzioni ulteriori quali la confisca dell'eventuale profitto conseguito e la pubblicazione della sentenza di condanna**.

Si segnala, inoltre, che in sede di conversione del **decreto legge 101/2013 "Razionalizzazione Pubbliche amministrazioni"** ([Legge 30 ottobre 2013, n. 125](#)) sono state inserite delle **norme che integrano le disposizioni relative alla disciplina della responsabilità delle persone giuridiche**.

In particolare, all'articolo 12, è stato inserito il comma 5-*bis* che aggiunge un comma 1-*bis* all'art. 53 del D.Lgs 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche). **La nuova disposizione prevede il possibile utilizzo di beni e altre disponibilità finanziarie oggetto di sequestro preventivo da parte dell'autorità giudiziaria, in modo da garantire la continuità della produzione e dell'attività di impresa e quindi di salvaguardare e tutelare i livelli occupazionali e i lavoratori**.

La disposizione, pur di carattere generale, mirava nell'immediato ad intervenire sulla situazione dell'**ILVA di Taranto** dopo il sequestro che il GIP di Taranto, nell'ambito dell'inchiesta sul disastro ambientale della stessa Ilva, ha disposto ai primi di settembre su Riva Acciaio.

Il comma 5-*quater*, inserito nel corso dell'esame parlamentare, sempre all'articolo 12, contiene una **norma interpretativa con la quale si definisce la nozione di "beni d'impresa"** (cui l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, in legge 24 dicembre 2012, n. 231, ricollegava l'immissione nel possesso e l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento ed alla conseguente commercializzazione dei prodotti per un periodo di 36 mesi), **ricomprendendovi anche le partecipazioni dirette e indirette in altre imprese, nonché i cespiti aziendali alle stesse facenti capo**.

TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE: UN QUADRO NORMATIVO MODERNO E PIÙ EFFICACE

*Il pacchetto normativo per la tutela dell'ambiente e della salute interviene con due strumenti diversi, ma collegati: il cosiddetto **decreto "Terra dei fuochi"**, un provvedimento di urgenza che tratta emergenze ambientali che perdurano da decenni, la **proposta di legge sui reati ambientali** che rafforza, in modo organico, gli strumenti di repressione a disposizione dello Stato per combattere i comportamenti ambientalmente dannosi.*

IL DECRETO LEGGE 136/2013: DECRETO “TERRA DEI FUOCHI”

Cos'è la “Terra dei fuochi”? La cosiddetta “Terra dei fuochi” è quella parte di Campania che comprende parte delle province di Napoli e Caserta, messe in ginocchio dalla presenza criminale della camorra e in molti casi dal fallimento dell'azione delle istituzioni, una terra in cui la gestione del ciclo legale ed illegale dei rifiuti e la devastazione del territorio hanno finito per oscurarne le straordinarie bellezze e ricchezze. In questa terra, si è assistito ad una mobilitazione straordinaria dei cittadini che vivono un vero dramma umanitario, anche per il tasso di patologie tumorali. Ed è grazie anche a questa mobilitazione, che non ha mai rinunciato ad interloquire con le istituzioni, che si è arrivati all'adozione del decreto che è un primo punto di partenza per la riscossa di questa terra.

IL DECRETO LEGGE

Il 5 febbraio 2014, il Parlamento ha definitivamente approvato il decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136 ([Legge 6 febbraio 2014, n. 6](#)) recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate, il cosiddetto **decreto “Terra dei fuochi”**. Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai [dossier](#) del Servizio Studi della Camera dei deputati.

Con questo decreto, sono state messe in campo misure straordinarie:

- è stata prevista la **mappatura dei terreni destinati all'agricoltura** per salvaguardare la produzione agricola sana e di qualità e per tutelare prima di tutto quelle imprese che in questi anni hanno resistito spesso in modo eroico;
- è stato introdotto il **reato di combustione illecita dei rifiuti**, per contrastare il dramma dei roghi tossici. Quest'ultima misura si colloca nel quadro più ampio della proposta di legge di iniziativa parlamentare sui delitti contro l'ambiente, fortemente voluta dal Partito Democratico e approvata in prima lettura dalla Camera il 27 febbraio 2014 (v. *infra* Una legge sui reati ambientali) con una larga condivisione da parte delle forze politiche. Il reato introdotto in questo decreto è solo il primo tassello di una risposta organica, e non estemporanea o dettata puramente dalla logica dell'emergenza, ma finalizzata al rafforzamento degli strumenti previsti nell'ordinamento giuridico a tutela di un bene essenziale quale è l'ambiente;
- viene avviato un **programma straordinario per la bonifica dei siti inquinati** dallo sversamento illegale dei rifiuti, destinando a questo scopo risorse riprogrammabili e la possibilità di utilizzare anche le risorse confiscate alla criminalità per reati ambientali commessi nella regione Campania e confluite nel Fondo unico giustizia, per realizzare gli interventi prioritari di messa in sicurezza e di bonifica dei siti inquinati;
- viene **potenziata l'attività di prevenzione e di controllo del territorio**, le disposizioni per la trasparenza e la libera concorrenza nell'affidamento delle attività di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate, proprio per evitare quello che veniva evocato, il **rischio di nuove infiltrazioni della criminalità organizzata**;
- per quanto riguarda la tutela del **diritto alla salute** della popolazione della “Terra dei fuochi” e dei comuni di Taranto e di Statte, interessati dalla presenza dell'Ilva è stato disposto l'aggiornamento e la pubblicazione dei dati dello studio [Sentieri](#) (studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento, finanziato dal Ministero della salute), vengono rafforzate le misure di prevenzione e, soprattutto, viene stanziata una prima dotazione di risorse destinata alle regioni Campania e Puglia per avviare un programma di **screening sanitario gratuito**

per i cittadini, secondo criteri omogenei stabiliti dall'Istituto superiore di sanità (stanziati 50 milioni per il biennio 2014-2015)

Il decreto affronta anche la questione dell'**ILVA di Taranto**, altra emergenza ambientale già oggetto di diversi interventi normativi che hanno previsto, per la prima volta, il commissariamento di un'azienda per ragioni ambientali. Il decreto rende più tempestive ed efficaci le misure rivolte al risanamento ambientale dell'insediamento industriale da parte della gestione commissariale, aumentando il livello di obbligo di ottemperanza delle prescrizioni contenute nell'AIA (autorizzazione integrata ambientale) e ponendo a carico dell'Ilva il costo delle analisi svolte riguardo all'inquinamento ambientale all'interno dell'area siderurgica. Un punto qualificante introdotto in sede parlamentare è, poi, il potere attribuito al commissario per chiedere prioritariamente un aumento del capitale sociale ai fini del risanamento ambientale dell'area e la facoltà, qualora questa ipotesi non si realizzi, e comunque entro la fine del 2014, di ottenere il trasferimento nella disponibilità delle somme sequestrate al titolare dell'impresa anche per reati diversi da quelli ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale.

Il Partito Democratico ha lavorato molto per rafforzare gli effetti di questo decreto-legge, che non risolve tutti i problemi dell'Ilva, né della "Terra dei fuochi", ma segna in maniera inequivocabile un **cambio di fase**. Anche ricorrendo a misure straordinarie che siano però limitate nel tempo e collocate in un quadro di trasparenza e di forte controllo pubblico, si vogliono costruire le **condizioni per un progressivo superamento della gestione dell'emergenza infinita** e si esercita un forte richiamo alle responsabilità delle istituzioni.

UNA LEGGE SUI REATI AMBIENTALI

La Camera dei deputati ha approvato in prima lettura il testo unificato delle proposte di legge C. [342](#) Realacci (PD- presentata il 19 marzo 2013) C. [957](#) Micillo (M5S- presentata il 15 maggio 2013) e C. [1814](#) Pellegrino (SEL- presentata il 15 novembre 2013), ora all'esame del Senato ([AS. 1345](#)), "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente". Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai [dossier](#) del Servizio Studi della Camera dei deputati.

Si tratta di un provvedimento atteso da oltre quindici anni che consente al nostro Paese di fare un passo avanti decisivo nell'azione di contrasto all'illegalità ambientale, dando piena attuazione alla [direttiva n. 2008/99/CE](#) attraverso l'introduzione nel nostro ordinamento di nuove fattispecie delittuose, incentrate sulla produzione di un danno all'ambiente.

Dai dati forniti dall'ultimo rapporto "[Ecomafie](#)" di Legambiente sono circa 34 mila i reati, 28mila le persone denunciate, 161 le ordinanze di custodia cautelare, più di 8 mila i sequestri, per un **giro d'affari di circa 17 miliardi di euro** e con circa 300 clan mafiosi coinvolti.

Il testo unificato promuove essenzialmente tre obiettivi:

1. **inasprire il quadro sanzionatorio** per le condotte che danneggiano l'ambiente (attualmente punite prevalentemente a titolo di contravvenzione), inserendo nuovi delitti nel codice penale e nuove ipotesi di responsabilità derivante da reato per le persone giuridiche;
2. **raddoppiare il termine di prescrizione** per i nuovi delitti;

3. **prevedere forme di ravvedimento operoso** mediante una diminuzione di pena nei confronti di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione dei fatti, nell'individuazione dei colpevoli e nel consentire la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti ovvero di chi - prima del dibattimento - provvede alla messa in sicurezza e alla bonifica.

Nel dettaglio, viene introdotto il **nuovo Titolo VI-bis nel libro II del codice penale, "dei delitti contro l'ambiente"** composto da 9 nuovi articoli.

I nuovi delitti introdotti dalla proposta di legge:

1. **Delitto di inquinamento ambientale art. 452-bis:** il delitto prevede la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10mila a 100mila euro per chiunque cagiona, in violazione delle norme di tutela ambientale, una compromissione o un deterioramento rilevante: dello stato del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, dell'ecosistema, della biodiversità, anche agraria - introducendo, quindi, il tema degli OGM - della flora o della fauna selvatica. È prevista un'aggravante (aumento fino ad un terzo della pena) quando il delitto sia commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. In caso in cui il delitto venga commesso in modo colposo la pena è diminuita di un terzo.
2. **Delitto di disastro ambientale art. 452-ter:** il delitto prevede la reclusione da 5 a 15 anni per chiunque, in violazione delle norme di tutela ambientale, cagiona un disastro ambientale. Per disastro ambientale si intende un'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema, un'alterazione dell'equilibrio dell'ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali o l'offesa all'incolumità pubblica collegata alla rilevanza oggettiva dell'evento, per l'estensione della compromissione o il numero di persone offese o esposte a pericolo. È prevista un'aggravante (aumento fino ad un terzo della pena) quando il delitto sia commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. In caso in cui il delitto venga commesso in modo colposo la pena è diminuita di un terzo.
3. **Delitto di traffico e abbandono di materiale di alta radioattività art. 452-quinquies:** si tratta di un reato di pericolo e prevede la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10mila a 50mila euro per chiunque abusivamente o comunque in violazione delle norme di tutela ambientale cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale di alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente. Sono previste le aggravanti: aumento di un terzo della pena quando si verifica l'evento della compromissione o del deterioramento dell'ambiente e aumento fino alla metà della pena se dal fatto deriva un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone. Pene più severe ed efficaci, quindi, ad esempio per **il traffico delle cosiddette "navi dei veleni"**.
4. **Delitto di impedimento del controllo art. 452-sexies:** il delitto prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, per chiunque impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale ovvero ne compromette gli esiti. L'impedimento del controllo deve avvenire negando o ostacolando l'accesso ai luoghi o mutando artificialmente lo stato dei luoghi. D'ora in avanti, quindi, ostacolare un campionamento o una verifica ambientale sarà reato.

Rapporti tra criminalità ambientale e criminalità organizzata: lotta alle ecomafie

La proposta di legge è fortemente orientata ad assicurare un **rafforzamento della risposta sanzionatoria dello Stato nell'ipotesi in cui la criminalità ambientale sia frutto di programmi delinquenziali di organizzazioni a delinquere e mafie.**

Infatti, la commissione di **delitti contro l'ambiente in forma associativa** (art. 452-*septies*) determina l'**applicazione di aggravanti**: all'aumento fino di un terzo della pena prevista dall'art. 416 quando l'associazione a delinquere è diretta alla commissione di un delitto ambientale; l'aumento fino ad un terzo della pena prevista dall'art. 416-bis quando l'associazione mafiosa è finalizzata a commettere un delitto ambientale ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o servizi pubblici in materia ambientale; l'aumento fino alla metà della pena quando l'associazione (semplice o mafiosa) include pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Ravvedimento operoso

Sono previsti **sconti di pena** (da metà a due terzi) per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, o aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione dei fatti, nell'individuazione dei colpevoli o provvede alla messa in sicurezza e alla bonifica, nonché se possibile al ripristino dello stato dei luoghi. La possibilità di accedere al ravvedimento operoso è prevista per i nuovi delitti contro l'ambiente, per l'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un delitto ambientale (esclusa quella mafiosa) e per le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Obbligo confisca

In caso di condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali, nonché per associazione a delinquere (comune e mafiosa) finalizzata alla commissione di delitti ambientali, per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, il giudice ordina **sempre la confisca** delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose servite a commetterlo o comunque di beni di valore equivalente nella disponibilità (anche indiretta o per interposta persona) del condannato.

Ordine di ripristino

Il giudice, in caso di condanna o patteggiamento della pena per uno dei nuovi delitti ambientali, ordina il recupero e dove tecnicamente possibile il ripristino dello stato dei luoghi a carico del condannato.

Raddoppio prescrizione.

Per i nuovi delitti ambientali i termini di prescrizione raddoppiano. Inoltre, se si interrompe il processo per dar corso al ravvedimento operoso (fino ad un massimo di 1 anno), il corso della prescrizione è sospeso. Mai più, quindi, casi come quelli dell'indagine cosiddetta "Cassiopea", che ha ispirato il libro "Gomorra" di Roberto Saviano, finita in prescrizione.

Coordinamento indagini

In caso di avvio di indagini su ipotesi di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività nonché traffico illecito di rifiuti (“reati spia”), il PM che indaga dovrà darne notizia al Procuratore nazionale antimafia.

Giustizia riparativa

In assenza di danno o pericolo si rafforza, per le violazioni ambientali di natura contravvenzionale previste dal codice dell'ambiente, l'applicazione della “giustizia riparativa”, puntando alla regolarizzazione attraverso l'adempimento a specifiche prescrizioni e al pagamento in misura ridotta dell'ammenda. Tali prescrizioni possono comprendere anche misure per far cessare o proseguire situazioni di pericolo. In caso di buon esito della prescrizione e del pagamento della sanzione il reato si estingue.

Responsabilità degli enti per i reati ambientali

Si applicheranno **sanzioni pecuniarie** alle persone giuridiche che commettono illeciti amministrativi dipendenti da reato: da 205 a 600 quote per il reato di delitto di inquinamento ambientale; da 400 a 800 quote per il reato di disastro ambientale; da 300 a 1000 quote per associazione a delinquere (comune o mafiosa), da 250 a 600 quote per il delitto di traffico e abbandono di materiale radioattivo. In caso di delitto di inquinamento ambientale e di disastro ambientale si applicano le **sanzioni interdittive** (ad es. interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca licenze, autorizzazioni o concessioni; divieto di contrattare con la PA ecc...) Per il delitto di inquinamento ambientale le sanzioni interdittive non possono essere superiori ad un anno. Per le ipotesi colpose relative ai delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale le sanzioni pecuniarie e interdittive sono diminuite di un terzo.

Post scriptum

PRIMA LETTURA CAMERA

AC 342

[iter](#)

PRIMA LETTURA SENATO

AS 1345

[iter](#)